

## Lo stop al lavoro non è malattia

**ItaliaOggi**

**LAVORO E PREVIDENZA**

Martedì 13 Ottobre 2020 **33**

*L'Inps sul dl 18/2020: il trattamento non spetta se si continua a lavorare in smart working*

# Lo stop al lavoro non è malattia

## Solo la sorveglianza sanitaria dà diritto all'indennità

DI DANIELE CIRIOLI

Il lockdown non è malattia. Mancando il nesso sanitario, la quarantena imposta con ordinanza amministrativa ai residenti in un determinato territorio, non può essere equiparata a malattia ai fini del riconoscimento dell'indennità economica ai lavoratori impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro o comunque a prestare attività lavorativa. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 3653/2020 (in questi casi l'unica soluzione è la cassa integrazione). L'istituto precisa, inoltre, che i lavoratori fragili o in quarantena non hanno diritto alla tutela economica di malattia nel caso continuino a svolgere attività lavorativa in smart working.

**Quarantena come malattia.** I chiarimenti riguardano l'art. 26 del d. l. 18/2020 (decreto Cura Italia), che dispone tra l'altro l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico (indennità a carico Inps). Analizzando alcune particolari si-

I chiarimenti	
Lavoratore fragile in smart working	Ha diritto alla retribuzione, non alla tutela di malattia
Soggetto in quarantena e smart working	Ha diritto alla retribuzione, non alla tutela di malattia
Soggetto in quarantena amministrativa	Non ha diritto alla tutela economica di malattia
Soggetto in quarantena «estera»	Non ha diritto alla tutela economica di malattia

tazioni, l'Inps ribadisce che il periodo a cui si riferisce la norma è soltanto la quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria in sorveglianza attiva e la quarantena precauzionale. Per cui la tutela è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale è impossibile prescindere.

**Quarantena e lavoratori fragili.** Un primo chiarimento riguarda la tutela riconosciuta ai lavoratori in quarantena e ai soggetti fragili (possibilità di non lavorare e ricevere

il trattamento economico di malattia). Questi casi, spiega l'Inps, non configurano l'incapacità temporanea al lavoro per patologie in fasi acute tali da impedire in assoluto lo svolgimento d'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della malattia comune), bensì situazioni di «rischio» per il lavoratore e per la collettività che il Legislatore ha voluto tutelare equiparandole, ai fini del trattamento economico, alla malattia o degenza ospedaliera. Pertanto, precisa l'Inps, non è possibile riconoscere

la tutela (malattia o degenza ospedaliera) ai lavoratori che, sebbene in quarantena o soggetti fragili, continuino a svolgere l'attività lavorativa dal domicilio mediante lavoro agile (smart working), sulla base di accordi con i datori di lavoro, perché non c'è la sospensione del lavoro né della relativa retribuzione. Peraltro, aggiunge l'Inps, nell'eventualità del sopraggiungere di una vera malattia, i lavoratori diventano temporaneamente incapaci al lavoro, con diritto di accesso alla «malattia comune».

**Quarantena per ordinanza amministrativa.** L'Inps risponde negativamente anche alla richiesta circa la possibilità di avere riconosciuta la tutela di malattia nei casi di ordinanze emesse da autorità amministrative locali con divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio. L'Inps precisa che, in tutti i casi in cui ordinanze o altri provvedimenti amministrativi impediscano a soggetti di svolgere l'attività lavorativa non può essere riconosciuta la tutela di malattia (come fosse la quarantena), perché manca il necessario provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

**Quarantena all'estero.** Ultimo chiarimento riguarda il caso di lavoratori italiani che, andati all'estero, sono stati raggiunti da provvedimenti di quarantena delle autorità del Paese straniero. Anche in questi casi l'Inps esclude la tutela della malattia, perché la quarantena non è derivata da un atto delle preposte autorità sanitarie italiane.

— © Riproduzione riservata —

### Il Mise cerca esperti, ma non li vuole pagare

Gruppo di esperti (di «alto livello») cercasi, al ministero dello Sviluppo economico, per contribuire alla stesura del «Libro Bianco per il ruolo strategico della comunicazione nei processi di trasformazione digitale». Ma non percepiranno compensi (né «indennità di carica», e neppure «gettoni di presenza»), perché è previsto che i 21 soggetti da selezionare, «personalità del mondo dell'accademia, della ricerca, delle professioni e della consulenza», operino «senza oneri a carico della finanza pubblica». È ciò che si legge in un avviso pubblico del dicastero di via Molise, che fissa la scadenza per le manifestazioni d'interesse al 30 ottobre, al termine della quale una commissione (che include rappresentanti della Pubblica amministrazione) valuterà le domande pervenute, così che i componenti del gruppo, presieduto dal sottosegretario con delega alle politiche per il digitale Mirella Luzzi del M5s (o da «un soggetto delegato»), possano essere «nominati con decreto del ministro dello Sviluppo Economico» e «rimanere in carica dodici mesi, eventualmente prorogabili», fino all'elaborazione del documento.

Ma quali sono le caratteristiche richieste? I «requisiti di comprovata esperienza e professionalità» dovranno essere «strettamente pertinenti, anche a livello europeo e/o internazionale, in materia di comunicazione e Ict, comprese le competenze di chiara rilevanza in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e scientifico», insieme alla «comprovata capacità di render note efficacemente le esigenze e le istanze degli «stakeholder», o dell'organismo di riferimento»; come per ogni concorso pubblico, i candidati saranno tenuti a specificare di non aver ricevuto condanne, di non aver in corso procedimenti penali e di non trovarsi in «situazioni di incompatibilità e incompatibilità» (in base al dlgs 39/2013), ovvero di non essere «in conflitto di interessi» ai fini dell'espletamento dell'incarico. Infine, oltre al «curriculum vitae», occorrerà allegare alla domanda una «lettera motivazionale», contenente già una «visione» e dei «primi suggerimenti» di «policy» sugli «ambiti rilevanti, al fine dell'elaborazione del Libro bianco». E con la consapevolezza che, recita l'avviso ministeriale, «ai componenti del gruppo non spetta alcun compenso».

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

### Possibile registrare gli ispettori

Le dichiarazioni degli ispettori del lavoro nel corso della loro attività possono venire registrate da coloro che sono legittimamente presenti. E' quanto, tra l'altro, emerge dalla sentenza della Cassazione, n. 14005 del 2020. Le «captazioni» da non ritenersi illecite, del resto, possono avvenire anche presso gli stessi uffici ispettivi. Il caso trattato dalla S.C. riguardava la circostanza delle parole di un ispettore («escamotage per vincere la resistenza del dichiarante ed evidenziare la spregiudicatezza del comportamento datoriale, attraverso l'utilizzo di espressioni colorite e di uso comune»), rivolte a un lavoratore, convocato presso il suo ufficio, il quale le registrava.

L'invito al lavoratore a collaborare con il funzionario, presenti anche alcuni colleghi, erano indirizzate in forme che la Cassazione riteneva prive di «giustificazione per un siffatto eloquio volgare, piuttosto censurabile sul piano deontologico in ragione della funzione svolta dal ricorrente». Parole ritenute inappropriate al punto che, giunte all'orecchio del datore di lavoro, suscitavano una denuncia da parte di quest'ultimo, quale persona offesa («le parole pronunciate dal ricorrente risultano, oggettivamente, pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, perché oggettivamente dirette a screditarla sia professionalmente che nella sua vita di relazione sociale»).

Nel tentativo di difendersi, il funzionario affermava, tra l'altro, che le sue parole erano state intercettate in forme, modi e luoghi non consentiti. A parere della Cassazione, tuttavia, e dei giudici di merito prima di essa, era da escludersi che, nel caso, si fosse in presenza di una «captazione illecita», atteso che tra soggetti legittimamente presenti, anche di nascosto, può sempre operarsi qualunque forma di registrazione della circostanza.

In tale senso la sentenza n. 14005/2020 ricorda l'orientamento della stessa S.C.

per cui, «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, o opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, poiché, invece, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.».

Neppure la circostanza che l'attività dell'ispettore venisse svolta all'interno del proprio ufficio pubblici, doveva rappresentare un limite alla facoltà di procurarsi registrazioni, non potendosi equiparare il detto ufficio a una sede di privata dimora.

Infatti, come già in passato rilevato dalle Sezioni Unite della Cassazione, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (SS.UU. n. 31345/2017). Deve quindi escludersi che l'Ufficio ispettivo in cui è avvenuto il colloquio nel corso del quale il funzionario pronunciava le parole incriminate, possa costituire un luogo di privata dimora, poiché in esso si compiono abitualmente attività di rilievo pubblico. Nel caso, il colloquio con un lavoratore costituiva diretta esplicazione della funzione pubblicistica svolta proprio dall'ispettore.

In definitiva, risulta senz'altro legittima la registrazione, presso gli uffici pubblici e in azienda, da parte di persone (datore di lavoro, lavoratori ecc.) che siano legittimamente ammessi alla presenza dei funzionari.

Mauro Parisi

— © Riproduzione riservata —